



Techupdate! Accounting and Regulatory news

Bollettino n°4 | Anno 2016

In questo numero

Leggi e decreti	2
OIC	7
IAS/IFRS	15
Consob	19
Banca d'Italia	23
IVASS	28

Newsletter di aggiornamento su materie contabili e di revisione, con brevi approfondimenti sulle novità più recenti in materia di: principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS/IFRS), principi di revisione (italiani e IFAC), normativa in tema di "Accounting e auditing", comunicazioni Consob, Banca d'Italia, IVASS. È predisposto dal Professional Practice Director Office di Deloitte.

Leggi e decreti

Decreto Legislativo n. 135 del 17 luglio 2016 – “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016 il D.Lgs. del 17 luglio 2016, n. 135, “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”.

Il decreto legislativo, entrato in vigore il 5 agosto 2016, ha modificato il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Peraltro, con specifico riferimento alla disciplina della revisione legale degli enti di interesse pubblico, il legislatore, con l’emanazione del D.Lgs. n. 135/2016, non ha ritenuto di predisporre un unico testo normativo, ma ha preferito far convivere il Regolamento Europeo n. 537/2014 (sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione), entrato in vigore il 17 giugno 2016, e il novellato D.Lgs. n. 39/2010. Pertanto, per avere un quadro completo della normativa inerente la revisione legale dei suddetti enti occorre una lettura congiunta delle normative citate.

Di seguito vengono sintetizzati gli aspetti di maggior interesse trattati dal decreto in oggetto.

L’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, come sostituito dal Decreto, rivede le regole relative a **conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico** e alla **risoluzione del contratto**. A tale proposito, l’art. 13, come nella versione previgente, stabilisce che l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico stesso. E’ ora espressamente vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell’assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale. Con riferimento agli enti di interesse pubblico, l’articolo 13 precisa che i conferimenti sono disciplinati dall’art. 17, comma 1 e dall’art. 16 del Regolamento europeo n. 537/2014.

Restano immutate le disposizioni in tema di revoca, dimissioni e risoluzione del contratto.

Anche le disposizioni sulla **relazione di revisione e giudizio sul bilancio** vengono modificate per effetto del D.Lgs. n. 135/2016 che sostituisce gli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 39/2010.

Nello specifico, l’articolo 14, già modificato dal D.Lgs. n. 139/2015 che aveva introdotto il giudizio di conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge nonché la dichiarazione, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, al comma f) prevede ora altresì una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.

Tra le modifiche più significative introdotte dal Decreto si evidenzia la sostituzione del Capo V del D.Lgs. n. 39/2010 che reca le “Disposizioni speciali riguardanti gli Enti di Interesse Pubblico e gli Enti Sottoposti a Regime Intermedio”. Il Decreto modifica infatti il perimetro degli **“Enti di interesse pubblico”** che, come indicato nel novellato art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010 include esclusivamente: i) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; ii) le banche; iii) le imprese di assicurazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera u) del Codice delle Assicurazioni Private; iv) le imprese di riassicurazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera cc) del Codice delle Assicurazioni Private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettera cc-ter) del Codice delle Assicurazioni Private.

Gli altri enti che, secondo il D.Lgs. 39/2010 ante modifica, erano ricompresi nella categoria degli Enti di interesse pubblico, con il Decreto vengono ricondotti nella nuova categoria degli **"Enti sottoposti a regime intermedio"** disciplinata all'art. 19-bis; tale nuova categoria include appunto: i) le società emittenti strumenti finanziari, che ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; ii) le società di gestione dei mercati regolamentati; iii) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia; iv) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; v) le SIM, le SGR e i relativi fondi comuni gestiti, le SICAV e le SICAF; vi) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2209/64/CE; vii) gli istituti di moneta elettronica; viii) gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB. L'art. 19-ter definisce la disciplina applicabile a tali enti (tra cui il successivo art. 17 relativo all'indipendenza e alcuni degli articoli del Regolamento europeo n. 537/2014).

Il novellato art. 17 **"Indipendenza"**, che risulta applicabile sia nei confronti degli Enti di interesse pubblico che nei confronti degli Enti soggetti a regime intermedio, con riferimento alla disciplina dei "servizi proibiti", richiama esplicitamente l'art. 5 del Regolamento Europeo n. 537/2014. Si fornisce nel seguito l'elenco dettagliato dei "servizi proibiti", come indicati nel Regolamento Europeo:

- preparazione di moduli fiscali, imposte sui salari, dazi doganali, assistenza in caso di verifiche fiscali, calcolo imposte dirette e differite, individuazione incentivi fiscali e sovvenzioni pubbliche, consulenza fiscale;
- ricerca o selezione di dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione;
- verifica delle referenze di tali candidati;
- strutturazione della progettazione dell'organizzazione;
- controllo dei costi;
- contabilità e preparazione delle registrazioni contabili;
- servizi di gestione della contabilità del personale;
- progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
- servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;
- fornitura del servizio di responsabile degli affari legali;
- negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione;
- azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;
- servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione;
- servizi di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;
- servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione, come il rilascio di *comfort letter* sui prospetti emessi dall'ente stesso;
- promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione.

La **durata dell'incarico di revisione** è confermata: per entrambe le categorie di enti di cui sopra la durata dell'incarico è pari a nove esercizi – per le società di revisione – e a sette esercizi per i revisori legali. L'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi (tre esercizi, nel previgente articolo) dalla data di cessazione del precedente incarico. L'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni (due anni, nel previgente articolo) dalla cessazione del precedente.

Sono previste inoltre maggiori restrizioni nel passaggio di personale agli enti di interesse pubblico: è infatti previsto un periodo di *cooling off* di 2 anni per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione e per la prestazione di lavoro autonomo o subordinato con funzioni dirigenziali di rilievo a carico del revisore legale, del responsabile chiave della revisione, nonché a carico dei soci e dipendenti, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale o di ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale (se tali soggetti sono abilitati all'esercizio della

professione di revisore legale, e per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale).

Il Decreto, sostituendo l'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010, rivede la disciplina relativa al **Comitato per il controllo interno e la revisione contabile**. Tale organo, previsto esclusivamente per gli Enti di interesse pubblico, è incaricato, tra l'altro, di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo n. 537/2014 (che sostituisce, pertanto, la relazione sulle questioni fondamentali), corredata da eventuali osservazioni; di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità; di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.

Si precisa che, come indicato dal comma 9 dell'art. 27 del D. Lgs. n. 135/2016 ("Disposizioni transitorie") alcune delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010 come modificato dal Decreto, illustrate in precedenza e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 e da 19 a 19-ter non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione legale in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (5 agosto 2016), ma trovano applicazione a partire dagli esercizi successivi.

Decreto Legislativo n. 176 del 12 agosto 2016 – "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 909/2014"

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2016 il decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (Regolamento titoli o CSDR – *Central Securities Depository Regulation*), relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE (MiFID II) e del regolamento (UE) n. 236/2012 (Regolamento sullo "*short selling*" e sui CDS), per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; il decreto dà inoltre attuazione alla direttiva 98/26/CE (SFD - *Settlement Finality Directive*) concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai suddetti regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014. Il decreto, che dà attuazione alla delega legislativa conferita al governo dalla "legge di delegazione europea 2014" (artt. 1, comma 1 e 12, legge 9 luglio 2015, n. 114) e fa seguito alla procedura di consultazione del MEF conclusasi il 9 giugno 2016, è entrato in vigore a partire dal 24 settembre 2016; da tale data, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie sono pertanto in vigore le modifiche che lo stesso apporta al decreto legislativo n. 58/98 (TUF). Infatti, in aggiunta alle specifiche novità introdotte in relazione ai servizi prestati dai depositari centrali di titoli (*Central Securities Depositories - CSD*) il decreto provvede a riorganizzare, sul piano sistematico, la disciplina dei mercati di cui alla Parte III del TUF (Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari), in attesa del recepimento della normativa MiFID II / MiFIR.

Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 3 agosto 2016, n. 343 – modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR e nell'esercizio del proprio potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interesse nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, dà attuazione all'articolo 120,

secondo comma, del Testo Unico Bancario in materia di produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (come, prima, sostituito dall'art. 1, comma 629, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e, successivamente, modificato dall'art. 17-*bis*, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49).

Nello specifico il nuovo comma 2 dell'art. 120 del TUB prevede che:

- nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari (definiti all'art. 1 del medesimo decreto come le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati ad erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali di applica il titolo VI del TUB, vale a dire IMEL e IDP) e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB, compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo gli interessi di mora (cui si applicano le disposizioni del codice civile) e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
- per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
 - gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
 - il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

L'imputazione dei pagamenti agli interessi è in generale regolata in conformità dell'articolo 1194 cod. civ. e pertanto a) il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore; b) il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Il Decreto dispone che i contratti relativi alle operazioni sopra indicate devono essere adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma 2, del TUB ed al medesimo decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB; il Decreto dispone a tal fine, espressamente, che l'adeguamento costituisce "giustificato motivo" ai sensi dell'articolo 118 TUB; relativamente all'autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi divenuti esigibili deve essere specificamente acquisito il consenso scritto del cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 1, del TUB.

Per i contratti invece non soggetti all'applicazione degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB, gli intermediari devono proporre al cliente l'adeguamento entro il 30 settembre 2016.

Il Decreto dispone che gli intermediari devono applicare le nuove disposizioni, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016; il termine del 1° ottobre 2016 è relativo alla possibilità per la banca di contabilizzazione e successiva esigibilità degli interessi maturati "a partire dal 1° ottobre" (per la prima volta), e sino al 31 dicembre 2016.

Le banche, ossia, per poter contabilizzare il 31 dicembre 2016 gli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016, e poi poterli esigere il 1° marzo 2017, dovranno procedere alle comunicazioni indicate entro il 31 dicembre 2016, concedendo un ulteriore periodo di 30 giorni dall'invio delle comunicazioni alla clientela ex artt. 119 o 126-*quater* TUB.

Gli intermediari che non procederanno entro il 31 dicembre 2016 alle comunicazioni alla clientela, sia ex articolo 118 TUB (come sopra indicato) che ex articoli 119 o 126-*quater* TUB, non potranno contabilizzare gli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

Per gli altri contratti interessati dalla nuova disciplina il Decreto prevede esclusivamente che "gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016" (art. 5, n. 1), riferendosi quindi qui alla sola possibilità di contabilizzazione degli interessi ("maturati a partire dal 1° ottobre 2016"), ma non ad un obbligo di comunicazione entro una specifica data, invece imposta "per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB".

Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 29 settembre 2016, n. 380 – Credito immobiliare ai consumatori

Il decreto dà attuazione al Capo I-bis del Titolo VI del TUB, di recepimento della direttiva 2014/17/UE (MCD - Mortgage Credit Directive, o direttiva mutui) al fine di realizzare un mercato interno trasparente ed efficiente per il credito immobiliare, garantendo ai consumatori un elevato livello di protezione.

Ai sensi dell'art. 120-quinquies co. 3 del TUB, Banca d'Italia stabilisce la modalità di calcolo del TAEG in conformità all'art. 120-quinquies co. 1 lett. m) e co. 2 del TUB, dell'art. 17 e dell'Allegato Idella direttiva 2014/17/UE.

Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito sono divulgati secondo modalità conformi a quanto stabilito dall'art. 11 della direttiva 2014/17/UE e contengono un esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico secondo quanto previsto dal medesimo articolo della direttiva.

Gli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che è a disposizione della clientela la documentazione prevista per l'informativa pre-contrattuale.

Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. A questo fine il finanziatore si dota di procedure organizzative e di controllo interno aventi ad oggetto le modalità e la portata dell'assistenza da fornire al consumatore.

Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del contratto comprende almeno le informazioni previste dall'art. 14 della direttiva 2014/17/UE.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso di offerta attraverso intermediari del credito.

Con riferimento ai finanziamenti denominati di valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire la valuta estera in cui è denominato il credito quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, si è verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore al 20 per cento.

La Banca d'Italia ha emanato le disposizioni applicative del presente decreto con il provvedimento "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° novembre 2016.

Regolamento delegato UE 2016/1630 del 9 settembre 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

In data 10 settembre 2016 è stato pubblicato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2016/1630 che stabilisce norme tecniche di attuazione ("ITS") per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla Direttiva 2009/138/CE ("Solvency II").

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 del 13 settembre 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

In data 14 settembre 2016, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 che stabilisce norme tecniche di attuazione ("ITS") per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

OIC

Principi contabili italiani

Introduzione

In seguito alle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, l'OIC sta proseguendo il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali che si prevede si concluderà con la pubblicazione definitiva dei nuovi principi il prossimo mese di dicembre.

Nel mese di luglio sono stati pubblicati per la consultazione i seguenti principi:

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

OIC 10 – Rendiconto finanziario

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

OIC 13 – Rimanenze

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 18 – Ratei e risconti

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione

OIC 25 – Imposte sul reddito

OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 28 – Patrimonio netto

Di seguito si sintetizzano le principali modifiche apportate a ciascun OIC, a seguito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 34/2013/UE.

Nel presente numero sono descritti anche i tratti salienti dell'OIC XX – Strumenti finanziari derivati (emesso in consultazione nell'aprile 2016).

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Il principio utilizza il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli *standard setters* più importanti a livello globale.

Nella definizione puntuale della regola contabile, tuttavia, si è voluto modulare l'applicazione del modello sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di minori dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse. In questo senso va letta la proposta di

consentire alle società di minori dimensioni di utilizzare l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.

Pertanto, con riferimento al valore d'uso, l'orientamento assunto è stato quello di utilizzare:

- il concetto di valore d'uso inteso come valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'immobilizzazione/UGC per le società che superano i limiti che identificano le cd *large companies* ai sensi della direttiva contabile europea;
- il concetto di valore d'uso inteso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall'utilizzo del cespite/UCG oggetto di valutazione) per le società che non superano i predetti limiti.

OIC 10 – Rendiconto finanziario

Va anzitutto ricordato che la precedente disciplina del bilancio non richiedeva espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio. In tale contesto normativo il principio contabile OIC 10 edizione 2014 si limitava a raccomandarne la redazione nell'ambito della nota integrativa tenuto conto della sua rilevanza informativa. Il d.lgs. 139/2015 ha modificato l'articolo 2423 del codice civile aggiungendo tra i documenti che compongono il bilancio anche il rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario non va più incluso nella nota integrativa ma è un prospetto a se stante. Si tratta di un prospetto obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Gli articoli 2435-*bis*, comma 2, e 2435-*ter* del codice civile esonerano invece dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile e le società che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-*ter* c.c. (bilancio delle micro-imprese).

Il d.lgs. 139/2015 ha inoltre introdotto il nuovo art. 2425-*ter*, ove viene disciplinato il contenuto del rendiconto finanziario. La norma prevede che i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide e che tali flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento. In particolare, l'art. 2425-*ter* dispone che *“Dal rendiconto finanziario risultino, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”*. Si tratta di previsioni che risultano coerenti con l'approccio seguito dall'OIC 10, edizione 2014, che quindi è stato confermato anche nel nuovo testo dell'OIC 10. L'unica modifica di rilievo apportata nel testo del principio riguarda l'indicazione nell'ambito dello schema di rendiconto finanziario dell'ammontare e della composizione delle disponibilità liquide in linea con quanto espressamente richiesto dalla norma.

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza delle modifiche legislative ha riguardato l'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare *ex ante*, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione. Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare *ex ante* una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione.

OIC 13 – Rimanenze

Modifiche apportate in tema di rilevazione iniziale

Il d.lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica. La relazione di accompagnamento sottolinea come *“la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali”*.

Pertanto, nella nuova versione dell'OIC 13 sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino e in tema di valutazione e rilevazioni successive.

La nuova versione dell'OIC 13 esplicita meglio che i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso si afferma che *"se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici"* e che comunque *"nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali"*.

Modifiche apportate in tema di valutazione e rilevazioni successive

La revisione dell'OIC 13 è stata l'occasione per razionalizzare e aggiornare le disposizioni in tema di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Tuttavia il testo modificato non innova sotto il profilo sostanziale le precedenti regole contabili.

In particolare si è precisato che il modello di valutazione delle materie prime e sussidiarie non si discosta dalla regola generale della valutazione al presumibile valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato fermo restando che per esse è possibile fare riferimento al valore di mercato delle materie come sostitutivo del presumibile valore di realizzo derivante dal mercato.

In precedenza, l'impostazione sul punto del principio contabile era solamente rovesciata richiedendo una valutazione basata sul costo di sostituzione per poi ammettere la possibilità di non svalutare le materie prime se recuperabili attraverso il presumibile valore di realizzazione della materia prima incorporata nel prodotto finito.

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Nel dettaglio, la nuova versione dell'OIC 17, con riferimento alla sezione sul bilancio consolidato, recepisce l'introduzione delle novità connesse:

- all'inclusione del rendiconto finanziario tra i documenti costitutivi del bilancio consolidato;
- all'introduzione nelle norme di legge del principio generale della rilevanza, secondo cui *"non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione"* (art. 29, D.Lgs. 127/1991);
- all'innalzamento dei limiti dimensionali al di sotto dei quali è concesso l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai gruppi di ridotte dimensioni (art. 27, D.Lgs. 127/1991);
- all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall'area di consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 127/1991 (art. 27, D.Lgs. 127/1991);
- nel caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato dovuto all'esistenza di un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata e le sue controllate sono inserite, alla possibilità di depositare presso il Registro delle imprese il bilancio consolidato della controllante estera (soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea) in una lingua diversa da quella italiana quando è utilizzata una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale (art. 27, D.Lgs. 127/1991);
- alla precisazione normativa che il caso dell'esclusione dall'area di consolidamento delle imprese controllate a causa dell'impossibilità di ottenere le informazioni necessarie tempestivamente o senza costi sproporzionati può verificarsi solo *"in casi eccezionali"* (art. 28, D.Lgs. 127/1991);
- all'introduzione normativa (già raccomandata in via interpretativa dal previgente OIC 17) della *"data di acquisizione"* come opzione per effettuare l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate e determinare la differenza di annullamento: l'eliminazione *"è attuata sulla base dei valori contabili riferiti"*

alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" (art. 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991);

- all'eliminazione della voce delle immobilizzazioni immateriali "differenza da consolidamento", sostituita dalla voce "avviamento", a cui attribuire l'eventuale avviamento che scaturisce dall'allocatione della differenza da annullamento positiva (art. 33, comma 3, D.Lgs. 127/1991);
- all'eliminazione della possibilità di imputare il residuo della differenza da annullamento positiva non allocabile sulle attività e passività separatamente identificabili e sull'avviamento della controllata a detrazione della riserva di consolidamento e, quindi, alla conseguente imputazione di tale residuo interamente a conto economico;
- agli adeguamenti terminologici inseriti nel D.Lgs. 127/1991 (es. introduzione del riferimento agli "enti di interesse pubblico" come definiti dal D.Lgs. 39/2010 in luogo del riferimento "alle società con titoli quotati in borsa");
- all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- alle numerose novità normative che hanno interessato la nota integrativa consolidata.

La nuova versione dell'OIC 17, con riferimento alla sezione sul metodo del patrimonio netto, recepisce l'introduzione delle novità connesse all'introduzione normativa (già raccomandata in via interpretativa dal previgente OIC 17) della "*data di acquisizione*" come opzione per calcolare la differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata: "*quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa*" (art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.).

OIC 18 – Ratei e risconti

Il principio non contiene modifiche rispetto alla precedente versione se non quelle di carattere editoriale per riflettere la struttura in coerenza con tutti gli altri principi rivisti.

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione

Il d.lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica. La relazione di accompagnamento sottolinea come "*la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali*". Pertanto, la nuova versione dell'OIC 23 esplicita meglio, rispetto alla versione del 2014, che, nel caso di applicazione del criterio della commessa completata, i ricavi e il margine della commessa sono rilevati soltanto alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato precisando poi che condizioni al verificarsi delle quali si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. In particolare è stato previsto che "*Con il criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato (o una sua specifica parte è completata in via definitiva), ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi. L'adozione di tale criterio comporta, quindi, la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma non ancora completate, al loro costo di produzione. Si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici quando sono rispettate le seguenti condizioni:*

- *la costruzione del bene sia stata completata ed il bene accettato dal committente;*
- *i collaudi siano stati effettuati con esito positivo; se il collaudo viene procrastinato per cause non dipendenti dall'appaltatore, il contratto si può considerare completato, purché vengano rispettate le altre condizioni ai punti 3 e 4 e la richiesta di collaudo sia documentata;*
- *eventuali costi da sostenere dopo il completamento siano di entità non significativa e siano comunque stanziati;*
- *gli eventuali effetti relativi a situazioni d'incertezza connessi con tali commesse, ancora presenti nonostante la costruzione sia stata completata, possano essere stimati con ragionevolezza e sia possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti*".

OIC 25 – Imposte sul reddito

Il principio non contiene modifiche rispetto alla precedente versione se non quelle di carattere editoriale per riflettere la struttura in coerenza con tutti gli altri principi rivisti.

OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera

Il d.lgs. 139/2015 ha riformulato le disposizioni di cui al numero 8-bis dell'art. 2426 del codice civile relativamente alla conversione delle poste in valuta estera. Come precisato nella relazione di accompagnamento la modifica è stata effettuata *"al fine di rendere più esplicito il fatto che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria"*.

Il novellato art. 2426, comma 1, numero 8) del codice civile prevede ora che: *"le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetaria devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto"*.

Si tratta di una formulazione che riflette l'interpretazione che già l'OIC 26, versione 2014, forniva della non chiara formulazione del precedente testo dell'art. 2426 n. 8-bis) c.c. Non si è reso dunque necessario apportare cambiamenti all'approccio seguito dal principio in tema di conversione delle operazioni in valuta. Sul punto, le modifiche hanno riguardato soltanto, ove necessario, i riferimenti normativi per aggiornarli.

Nella nuova versione dell'OIC 26 è stata inserita la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati. In particolare, è stata estesa, in via analogica, la disciplina prevista per la contabilizzazione delle operazioni di copertura attraverso strumenti finanziari derivati di cui all'OIC XX a tali operazioni, in quanto il rischio di cambio potrebbe essere coperto anche attraverso strumenti finanziari non derivati in valuta.

OIC 28 – Patrimonio netto

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 28 ha riguardato l'eliminazione di quei passaggi non strettamente pertinenti alla redazione del bilancio e una sostanziale riorganizzazione e revisione degli aspetti contabili rimanenti relativi prevalentemente alla classificazione e contenuto delle voci di patrimonio netto e alla rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci, operanti in qualità di soci.

La nuova versione dell'OIC 28 recepisce anche le novità legislative relative all'art. 2357-ter del codice civile. Ai sensi del novellato articolo 2357-ter del codice civile, le azioni proprie non sono più iscritte nell'attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. Pertanto, nella nuova versione dell'OIC 28, l'acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento (o incremento) di patrimonio netto; e quindi si è proposto di imputare direttamente a patrimonio netto le eventuali differenze tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo delle azioni alienate.

OIC XX – Strumenti finanziari derivati

Basi normative del principio contabile

Il D.lgs. 139/2015 introduce, tra le altre novità, la valorizzazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, anche incorporati in altri strumenti finanziari e la loro iscrizione in bilancio.

L'Organismo Italiano di Contabilità in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 comma 3 del Decreto ha elaborato un principio contabile nazionale ex novo sugli strumenti finanziari derivati, OIC XX Strumenti finanziari derivati (di seguito "OIC XX"), che sostituisce le disposizioni di cui all' "OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione".

Le novità introdotte o confermate dal decreto 139/2015 sulla rappresentazione in bilancio dei derivati possono riassumersi nei seguenti istituti:

- a) previsione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati nello stato patrimoniale e nel conto economico;
- b) definizioni di "attività finanziaria", "passività finanziaria", "strumento finanziario" "strumento finanziario derivato", "fair value" e "modello e tecnica generalmente accettati", per i quali è previsto un rinvio specifico ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea;
- c) equiparazione al contratto derivato di quei contratti collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - i. il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
 - ii. il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
 - iii. si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
- d) scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari;
- e) modalità di valutazione al fair value che è determinato come segue:
 - i. valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo;
 - ii. qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
 - iii. al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
- f) obbligo di valutazione al fair value di tutti i contratti derivati;
- g) possibilità di attivare i due seguenti istituti di copertura contabile, se si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell'elemento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura:
 - i. copertura dei flussi finanziari di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata;
 - ii. copertura del fair value che consiste nella copertura del rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito.

La portata delle novità introdotte ha richiesto che il principio contabile disciplinasse una serie di regole contabili per integrare le previsioni del disposto normativo. Alcune di dette regole sono:

- a) linee guida per la valutazione al fair value di un contratto derivato;
- b) modalità di scorporo del derivato incorporato in uno strumento finanziario;
- c) identificazione di elementi coperti e strumenti di copertura ammissibili;
- d) identificazione dei criteri di ammissibilità delle coperture contabili e loro successiva valutazione;
- e) modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di fair value;
- f) modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di flussi finanziari attesi;
- g) modalità di copertura di un insieme di operazioni attraverso un insieme di contratti derivati;
- h) identificazione di un metodo semplificato per le cd relazioni di copertura semplici.

Struttura del principio contabile

Nella definizione dei contenuti regolamentari del principio si è tenuto conto di quanto disciplinato in materia dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per tre ordini di motivi:

- a) il novellato codice civile richiama esplicitamente in più parti (definizione di "strumento finanziario derivato" e definizione di "fair value") i principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea;
- b) le regole contabili internazionali in materia sono conosciute da molte società che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili nazionali, sia perché in alcuni casi tali società redigono i bilanci consolidati in base agli IAS/IFRS, sia perché nel fornire l'informativa ex OIC 3 vi sono molti riferimenti alle prassi dei principi contabili internazionali;
- c) si minimizzano le differenze tra soggetti italiani che applicano i principi contabili internazionali e quelli che applicano i principi contabili nazionali.

Tale approccio, tuttavia, non deve intendersi come incorporazione degli IAS/IFRS nell'OIC XX.

Ancorché le regole di base, per i motivi sopra esposti, siano analoghe a quelle degli IAS/IFRS, il principio contabile nazionale ha proprie peculiarità in relazione alla circostanza che le regole dei derivati si rivolgono alla generalità delle imprese italiane con la sola esclusione delle micro-imprese.

Ciò ha comportato di:

- a) rendere maggiormente comprensibili istituti contabili che risultano particolarmente complessi;
- b) privilegiare, laddove possibile, soluzioni semplificatrici (p.e. scorporo o copertura);
- c) introdurre modelli contabili snelli per le coperture per operazioni di copertura semplici.

In particolare, con riferimento alle operazioni di copertura, considerata la complessità delle nuove regole contabili introdotte per tutte le aziende che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile, ad eccezione delle micro imprese, l'OIC ha ritenuto necessario introdurre nel principio alcune semplificazioni. Tali semplificazioni che consentono il risparmio di alcuni onerosi

passaggi, hanno carattere volontario e non obbligatorio e prendono a riferimento le ordinarie operazioni aziendali che attraverso il ricorso a strumenti finanziari derivati non complessi, ossia strumenti finanziari che hanno caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto (cd "relazioni di copertura semplici") rientrino in un'attenta gestione dei rischi.

Valutazione al fair value

In materia di determinazione del fair value si è fatto riferimento all'IFRS 13 Fair value measurement, ovviamente nei limiti in cui le sue previsioni sono risultate coerenti con il disposto del codice civile.

Il principale punto di divergenza, anche se per aspetti non particolarmente rilevanti, ha riguardato la definizione della gerarchia del fair value, che come noto trova una specifica disciplina nell'articolo 2426 comma 4 del codice civile.

Un aspetto peculiare della disciplina civilistica, già presente nel precedente testo del codice civile, è relativo alla possibilità di non determinare il fair value nei casi in cui il calcolo non porti a risultati attendibili. Sul punto già l'OIC 3 prevedeva che l'impossibilità di pervenire ad una stima attendibile del fair value doveva essere considerata una circostanza eccezionale. L'OIC XX ripropone la stessa impostazione dell'OIC 3, prevedendo inoltre che in tali eccezionali circostanze sia necessario fornire informativa in nota integrativa indicando le caratteristiche dello strumento finanziario derivato e le ragioni che hanno generato l'inattendibilità del fair value.

Separazione dei contratti derivati

L'articolo 2426 comma 1 numero 11 bis codice civile prevede che siano valutati al fair value anche gli strumenti finanziari derivati incorporati in altri strumenti finanziari. La legge non dà altre indicazioni in merito al trattamento di tali strumenti.

Dovendo disciplinare la separazione e la contabilizzazione dei derivati incorporati l'OIC ha ritenuto di integrare il disposto normativo privilegiando soluzioni snelle e, ove possibile, semplificatrici e facendo ricorso alla disciplina dei principi contabili internazionali prevedendo:

- a) la possibilità di non separare necessariamente il derivato incorporato: in particolare, quando non vi è modo di separare i flussi finanziari derivanti dal contratto primario da quelli derivanti dal contratto derivato in quanto le caratteristiche economiche ed i rischi del contratto primario e del derivato incorporato sono coincidenti;
- b) di considerare, per analogia ai derivati incorporati negli strumenti finanziari, anche i derivati incorporati in contratti non finanziari;
- c) la possibilità di valutare per intero al fair value il contratto ibrido se il fair value deriva da una quotazione in un mercato attivo. Ciò in quanto la valutazione del fair value dell'intero strumento ibrido risulta più affidabile rispetto all'esercizio di scorporo del derivato incorporato e alla sua conseguente valutazione al fair value.

Contabilizzazioni delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici

Un elemento di particolare complessità nell'applicazione del modello contabile delle coperture riguarda la necessità di determinare annualmente la componente di inefficacia della copertura. Ciò muove dalla necessità di evitare che attraverso la copertura dei flussi finanziari o del fair value non si rilevino a conto economico valutazioni a fair value degli strumenti finanziari derivati che, ancorché designati alla copertura di un rischio, non svolgono a pieno tale funzione.

Al riguardo, l'OIC ha osservato che:

- a) il modello di calcolo dell'inefficacia di una copertura può risultare particolarmente difficile da impostare;
- b) il rischio di elevata inefficacia è presente in operazioni particolarmente articolate di copertura, mentre potrebbe essere ignorato nei casi di operazioni di copertura semplici, in cui il rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura può essere verificato attraverso metodologie qualitative.

L'OIC ha dunque deciso di introdurre un modello contabile semplificato per i casi in cui vi sia piena identità tra le caratteristiche dell'elemento coperto e dello strumento di copertura e il contratto derivato sia stato stipulato a condizioni di mercato. Tale modello consente alle imprese di applicare un trattamento contabile delle coperture senza la necessità di calcolare la componente di inefficacia per le coperture dei flussi finanziari e senza dover determinare autonomamente il fair value dell'elemento coperto nelle coperture di fair value.

Disposizioni di prima applicazione

Le regole di prima applicazione dell'OIC XX sono di carattere retrospettivo. Trattandosi di discipline contabili introdotte per effetto della legge, in assenza di una previsione legislativa esplicita, come ad esempio previsto per il costo ammortizzato, non è stato possibile prevedere un approccio differente.

Tuttavia, la ricostruzione storica dei dati, nei casi delle coperture contabili e separazione dei derivati incorporati, può essere oggettivamente difficoltosa e, a causa del tempo trascorso, portare a risultati non del tutto attendibili. Pertanto è stata prevista la possibilità di designare le coperture e separare i derivati incorporati utilizzando le informazioni disponibili al 1° gennaio 2016. Così facendo si è lasciata la possibilità di un'applicazione retrospettiva piena, ad esempio per quelle imprese che redigono il bilancio ai sensi dei principi contabili nazionali ma che appartengono a gruppi che già da tempo redigono il bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS.

IAS/IFRS

Nuovi Principi Contabili e modifiche di principi contabili emessi dallo IASB

Adozione delle modifiche ai principi IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 "Investment Entities – Applying the Consolidation Exception"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 257 del 23 settembre 2016 il Regolamento (UE) 1703/2016 della Commissione del 22 settembre 2016 che adotta le modifiche all'IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 pubblicate dallo IASB in data 18 dicembre 2014 con il documento "Investment Entities: Applying the Consolidation Exception (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28)" contenente modifiche relative a tematiche emerse a seguito dell'applicazione delle *consolidation exceptions* concesse alle *investment entities*.

Le modifiche sono efficaci a partire dagli esercizi che cominciano il 1° gennaio 2016.

Le modifiche prevedono che:

- l'esenzione dalla predisposizione del bilancio consolidato per una *intermediate parent* è concessa anche a una *parent entity* che è una *subsidiary* di una *investment entity*;
- la richiesta, per una *investment entity*, di consolidare una *subsidiary* che fornisce servizi collegati alle sue attività di investimento si applica solo per le *subsidiaries* che non siano anche esse stesse delle *investment entities*;
- nell'applicazione del metodo del patrimonio netto a una collegata o *joint venture* che è una *investment entity*, un investitore può mantenere le valutazioni a *fair value* che la collegata o la *joint venture* hanno utilizzato, in relazione alle proprie *subsidiaries*;
- una *investment entity* che valuta tutte le sue *subsidiaries* al *fair value* deve fornire l'informativa in bilancio secondo quanto richiesto dall'IFRS 12.

Modifiche al principio IFRS 4 "Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts"

Il 12 settembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento "Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts". Le modifiche hanno l'obiettivo di chiarire le preoccupazioni derivanti dall'applicazione del nuovo principio IFR9, prima che avvenga la sostituzione da parte dello IASB dell'attuale principio IFRS 4 con il nuovo principio attualmente in fase di predisposizione. Tali preoccupazioni sono relative alla volatilità temporanea dei risultati esposti nel bilancio.

Le modifiche introducono due approcci: un *overlay approach* e un *deferral approach*.

Le modifiche introdotte permetteranno:

- alle entità che emettono i contratti di assicurazione, la possibilità di rilevare nel conto economico complessivo (i.e. nel prospetto OCI), piuttosto che nel conto economico, gli effetti derivanti dalla volatilità che potrebbe sorgere nel momento in cui un'entità applicherà l'IFRS 9 prima dell'applicazione del nuovo principio IFRS 4 ("*overlay approach*").
- alle entità il cui *business* è costituito in misura predominante dall'attività di assicurazione, la possibilità di avvalersi di una temporanea esenzione dell'applicazione

dell'IFRS 9 fino al 2021. Le entità che differiscono l'applicazione dell'IFRS 9 continueranno ad applicare l'attuale principio IAS 39 (*"deferral approach"*).

Tali modifiche integrano le attuali opzioni disciplinate dal principio IFRS 4 e possono essere già utilizzate al fine di mitigare gli effetti contabili connessi alla volatilità.

Consob

Recepimento direttiva Ucits V: consultazioni Consob e Banca d'Italia per la modifica dei regolamenti

Consob ha sottoposto alla pubblica consultazione del mercato il documento recante le proposte di modifica al Regolamento Emittenti e, insieme con la Banca d'Italia, il documento relativo al regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia in materia di procedure e organizzazione degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio. Tali interventi di modifica sono finalizzati a recepire a livello di normativa secondaria la direttiva Ucits V (n. 2014/91/UE) in materia di organismi collettivi di investimento in valori mobiliari (Oicvm), la cui attuazione nell'ordinamento nazionale è avvenuta con il d.lgs. n. 71/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2016.

In relazione al **Regolamento Emittenti**, le modifiche, riguardanti principalmente l'Allegato 1B, Schema 1 e l'art. 15-bis, rispondono all'obiettivo di recepire la nuova disciplina europea in materia di depositario e politiche e prassi retributive del personale con riferimento agli obblighi informativi da osservare nel prospetto e nel Kiid (*Key investor information document*).

Ulteriori modifiche sono apportate al fine di adeguare il contenuto del prospetto degli Oicvm e del documento d'offerta di Fondi di investimento alternativi (Fia) riservati agli obblighi di trasparenza sul ricorso da parte dei gestori ad operazioni di finanziamento tramite titoli e di swap a rendimento totale, imposti agli organismi di investimento collettivo del risparmio - Oicr (sia di matrice Ucits che Fia) dal recente regolamento (UE) n. 2015/2365.

Al Regolamento Emittenti, infine, sono previste anche alcune modifiche di *fine tuning* da apportare alla Parte III e all'Allegato 1I allo scopo di assicurare la coerenza lessicale con gli interventi operati in occasione del recepimento della precedente direttiva 2011/61/UE (Aifmd).

Le modifiche al **regolamento congiunto** Consob - Banca d'Italia sono volte a recepire la disciplina concernente le politiche retributive dettata dalla direttiva Ucits V e dalle Linee Guida dell'Esma emanate al riguardo. Nello specifico, la disciplina attualmente prevista per i gestori di Fia viene estesa anche ai gestori di Oicvm; sono inoltre chiariti gli ambiti di applicazione delle regole in materia di remunerazione ai gestori polifunzionali (che svolgono cioè attività soggette a discipline di settore differenti), nonché ai gestori appartenenti a gruppi bancari o di Sim.

Infine, viene precisata la portata del principio di proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di remunerazione, individuando una soglia quantitativa (pari a 5 miliardi di euro di patrimonio netto, dato dalla somma del patrimonio derivante dalla gestione collettiva e dalle gestioni individuali), raggiunta la quale i gestori devono considerarsi in ogni caso significativi e applicare le regole nella loro interezza. È tuttavia mantenuto l'obbligo, attualmente vigente in capo ai gestori, di svolgere un'auto-valutazione al fine di verificare, alla luce delle loro caratteristiche, la necessità di applicare le regole di maggior dettaglio, pur non trattandosi di gestori significativi sotto il profilo del patrimonio gestito.

Il periodo di consultazione è terminato il 5 settembre 2016; tuttavia la relativa regolamentazione non è stata ancora modificata.

Resoconti intermedi di gestione: documento di consultazione

La Consob ha avviato la consultazione con il mercato finanziario sui resoconti intermedi di gestione, i documenti contabili introdotti dal 2007, con l'entrata in vigore della direttiva comunitaria *Transparency*, e che hanno sostituito le relazioni trimestrali.

La *Transparency 2*, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016, ha abrogato l'obbligo dei resoconti intermedi di gestione, consentendo la possibilità di reintrodurli previa analisi di impatto costi-benefici. Sulla base degli esiti della consultazione preliminare avviata nell'aprile scorso, Consob invita il mercato ad esprimersi sulle proposte regolamentari in materia. In particolare, Consob sottopone all'attenzione del mercato la proposta di attribuire alle stesse società quotate la decisione se pubblicare le relazioni finanziarie periodiche, diverse dai bilanci annuali e dalle semestrali.

Le società che sceglieranno di pubblicare le relazioni finanziarie aggiuntive dovranno dare notizia al mercato di questa scelta, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo. Affinché la policy risulti sufficientemente stabile, la decisione di interrompere la pubblicazione dovrà essere motivata e resa pubblica, acquistando efficacia a partire dall'esercizio successivo. Gli stessi emittenti dovranno inoltre comunicare la tempistica prevista per la pubblicazione di tali informazioni e garantire la coerenza, la correttezza e la comparabilità delle informazioni diffuse al pubblico con le precedenti relazioni finanziarie. La pubblicazione di informazioni periodiche aggiuntive potrà assumere la forma anche di un comunicato stampa, non essendo necessario predisporre un apposito documento.

La proposta regolamentare prevede l'introduzione nel Regolamento Emittenti del nuovo articolo 82-ter (Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive), in forza della delega regolamentare conferita alla Consob dall'articolo 154-ter, comma 5, del Tuf.

Il periodo di consultazione si è concluso il 19 settembre 2016; Consob in data 26 ottobre 2016 ha emanato **la Delibera n. 19770 - Modifiche al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni**. Tale delibera ha introdotto il citato articolo 82-ter – Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive che prevede che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale si attengono ai seguenti principi e criteri applicativi:

- a) rendono pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo;
- b) specificano i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell'organo competente;
- c) garantiscono la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità dei relativi elementi informativi con i corrispondenti dati contenuti nelle relazioni finanziarie precedentemente diffuse al pubblico;
- d) assicurano un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione delle informazioni in tutta l'Unione Europea.

Nel caso in cui i suddetti emittenti intendano modificare gli elementi informativi di cui alla lettera a), o interrompere la comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rendono pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni. Ai fini della chiarezza e stabilità dell'informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall'esercizio successivo.

Le modifiche apportate dalla suddetta delibera si applicano a decorrere dal 2 gennaio 2017.

Consob aggiorna l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi

La Commissione, con delibera n. 19702 del 3 agosto 2016, ha aggiornato l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (art. 108, comma 5, regolamento emittenti).

L'elenco, aggiornato al 29 luglio 2016, comprende 64 emittenti, tenuti ad osservare le disposizioni di legge e dei relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche. Fra le novità, si segnalano:

- l'iscrizione di nove nuovi emittenti: Banca Sella Spa; Banca Sviluppo Tuscia Spa; Primi Sui Motori Spa; Masi Agricola Spa; Gala Spa; Bomi Italia Spa; Ki Group Spa; Innovatec Spa; BioDue Spa. Quattro di tali emittenti (Masi Agricola Spa, Gala Spa, Bomi Italia Spa e BioDue Spa) ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'art. 108, comma 1, della citata delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- la cancellazione di undici emittenti: Montefibre Spa – in liquidazione e concordato preventivo; Banca di Trento e Bolzano Spa; Cassa di Risparmio della provincia di Viterbo Spa; Banca di Treviso Spa; Assicuratrice Val Piave Spa; Banca Popolare di Ravenna Spa; Rdb Spa – in fallimento; Finanziaria Italiana Spa - in concordato preventivo; Cassa di Risparmio di Ferrara Spa- in amministrazione straordinaria; Banca Delle Marche Spa – in amministrazione straordinaria; Banca Popolare delle Province Calabre Scpa – in amministrazione straordinaria;
- la variazione di denominazione di cinque società: Banca Popolare di Sviluppo Scpa- ora denominata Banca Regionale di Sviluppo Spa; Funivie Folgarida Marilleva Spa – in concordato preventivo – ora denominata Funivie Folgarida Marilleva Spa; Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. In amministrazione straordinaria – ora denominata Spoleto Credito e Servizi Sc in concordato preventivo; Banca Popolare di Vicenza Scpa ora divenuta Banca Popolare di Vicenza Spa; Veneto Banca Scpa ora denominata Veneto Banca Spa.

Controlli Consob sulle società quotate: definizione parametri per l'individuazione del campione di vigilanza 2016

La Consob ha determinato i parametri rappresentativi del rischio, ai fini dell'individuazione per il 2016 del campione di società da assoggettare al controllo sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico dalle società quotate. Ciò in attuazione della riforma del risparmio (legge n. 262/2005), secondo le disposizioni dell'art 118- bis del Testo unico della finanza – Tuf, dettagliate nell'art. 89-quater del regolamento emittenti (delibera n. 19703 del 3 agosto 2016).

Il campione di vigilanza per il 2016 comprenderà società emittenti azioni quotate nei mercati finanziari italiani nonché altri emittenti quotati aventi l'Italia come stato membro d'origine.

La norma regolamentare definisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parametri rappresentativi del rischio in base ai quali individuare gli emittenti quotati da sottoporre a vigilanza:

- a) dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
- b) segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;
- c) attività sui titoli;
- d) informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.

La norma prevede, inoltre, una metodologia randomizzata per l'individuazione - fino a un quinto degli emittenti selezionati – di società quotate da includere nel controllo, anche in assenza di rischi significativi.

Nell'individuazione dei parametri la Consob ha, altresì, tenuto in considerazione le aree tematiche già oggetto di particolare approfondimento nell'ambito dell'attività di vigilanza che

verrà svolta sui bilanci 2015, già indicate (i) nel documento "*European common enforcement priorities for 2015 financial statements*" pubblicato dalla European securities and markets authority – Esma (autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari) il 27 ottobre 2015; (ii) nella Comunicazione Consob n. 0007780 del 28 gennaio 2016.

Nell'ambito dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate, la Commissione ha individuato le informazioni contabili storiche relative: a) al rapporto tra quotazione di borsa e patrimonio netto contabile e alla redditività ed efficienza economica della gestione caratteristica; b) al rendiconto finanziario e all'indebitamento; c) alle aggregazioni aziendali di importo rilevante del 2015; d) le informazioni relative al merito creditizio degli emittenti.

Sono inoltre considerate quali segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente: a) le comunicazioni trasmesse alla Consob sulle irregolarità riscontrate dall'organo di controllo nell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 149, comma 3, del Tuf; b) le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell'art. 155, comma 2, del Tuf; c) i giudizi con rilievi o negativi contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi dell'art. 156 del Tuf; d) le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno.

Tra le attività sui titoli, figurano: a) l'andamento del prezzo azionario; b) la capitalizzazione di borsa; c) la correlazione fra andamento delle quotazioni delle principali materie prime e la capitalizzazione di borsa.

Tra le informazioni ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati sono incluse, infine: a) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni come definite dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d'Italia e dalle autorità amministrative nazionali ed estere nonché dall'autorità giudiziaria; b) le informazioni significative ricevute dai soggetti interessati.

Tra gli ulteriori parametri non espressamente individuati dall'art. 89-quater del regolamento emittenti sono presi in considerazione i seguenti indicatori: a) le attività ispettive o di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all'autorità giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti o per i quali la Consob abbia segnalato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell'informazione; b) la presenza di operazioni straordinarie rilevanti; c) gli emittenti appartenenti all'indice settoriale già selezionato a seguito della delibera n. 18300 del 1° agosto 2012, tenuto conto della perdurante situazione di criticità e del rilievo sistemico nell'ambito dell'economia del paese che caratterizzano tale settore; d) gli emittenti il cui settore di riferimento è interessato da rilevanti modifiche del quadro regolamentare.

Aggiornato l'elenco dei conglomerati finanziari

Sulla base di quanto previsto dall'accordo di coordinamento sottoscritto il 31 marzo 2006, la Banca d'Italia, l'Ivass e la Consob hanno aggiornato l'elenco dei conglomerati finanziari italiani, vale a dire di quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.

La vigilanza sui conglomerati finanziari viene esercitata, ai sensi del d.lgs. n. 142/2005 ("decreto conglomerati"), con gli strumenti della vigilanza supplementare che si aggiungono a quelli utilizzati per l'esercizio delle vigilanze settoriali, al fine di monitorare in modo sistematico l'adeguatezza patrimoniale e la rischiosità del gruppo nel suo complesso, tenendo conto delle interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie svolte dalle sue diverse componenti.

L'elenco al 31.12.2015 comprende tre conglomerati finanziari sottoposti a vigilanza supplementare già lo scorso anno.

La Banca d'Italia mantiene il ruolo di autorità coordinatrice su un conglomerato (Mediolanum) a prevalente attività bancaria che include istituzioni non qualificabili come "significative", l'Ivass sui due (Generali e Unipol) a prevalente attività assicurativa. Il gruppo Azimut non è più identificato come conglomerato finanziario tenuto conto che il recente processo di riorganizzazione interna del gruppo ha visto la trasformazione delle Sim in Sgr.

Nell'elenco non sono compresi i conglomerati finanziari che includono istituzioni "significative", la cui identificazione spetta alla Banca Centrale Europea nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico.

La lista aggiornata dei conglomerati identificati al 31.12.2015 è reperibile presso i siti di Banca d'Italia, Consob e Ivass.

Banca d'Italia

Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate

Nel mese di luglio 2016 sono state pubblicate le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, che hanno sostituito le Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2009.

Le nuove istruzioni hanno per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo.

La segnalazione deve essere effettuata dalle banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (di seguito anche "TUB"), dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB e dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 comma 1 TUB (Microcredito). Sono altresì tenuti alla segnalazione gli intermediari già iscritti nei cessati elenchi di cui alla previgente formulazione degli artt. 106 e 107 TUB i quali abbiano in corso un procedimento amministrativo per l'iscrizione nel nuovo albo e siano pertanto abilitati ad operare in conformità del previgente regime normativo, fino alla conclusione del procedimento amministrativo (cfr. art. 10, comma 4, lett. d, ultimo periodo del d.lgs 141/2010).

Fanno eccezione le società costituite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130/99 (Covered Bond) e le società fiduciarie iscritte nella sezione dell'albo ex art. 106 TUB, di cui all'art. 199, comma 2 del d.lgs. 58/1998, che non sono tenute alla segnalazione.

I Confidi e le società di servicing in operazioni di cartolarizzazione iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB sono tenuti alla segnalazione trimestrale. Nel caso in cui essi non effettuino attività di erogazione diretta di finanziamenti, dovranno darne comunicazione trimestrale mediante l'utilizzo della specifica voce "segnalazione negativa". In ogni caso, non è dovuta la segnalazione anti-usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 155, comma 4 del TUB e, da quando sarà istituito l'elenco ex art. 112 TUB, non sarà dovuta la segnalazione da parte dei Confidi minori iscritti a detto elenco.

Sono esclusi gli operatori di finanza mutualistica e solidale di cui all'art. 16 del D.M.176/2014 e i soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art. 111 comma 4 del TUB.

Le istruzioni evidenziano le categorie all'interno delle quali vanno classificate le operazioni di finanziamento.

Per ciascuna categoria di operazioni viene fornito il dettaglio dei dati da segnalare, la relativa base di calcolo nonché le modalità di calcolo del "tasso effettivo globale". Viene precisato che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

Viene inoltre fornita la metodologia di calcolo dell'importo erogato e del compenso di mediazione. Quest'ultimo comprende sia la commissione a carico del soggetto finanziatore sia quella a carico del cliente, a fronte di una attività di mediazione svolta dai mediatori creditizi iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 128-sexies del TUB.

Per ciascuna operazione finanziaria il compenso percepito per l'attività di mediazione deve essere rapportato all'ammontare finanziato utilizzato per individuare la classe d'importo e segnalato in misura percentuale.

Le istruzioni prevedono altresì un periodo transitorio (1° ottobre 2016 – 31 marzo 2017): fino al 31 marzo 2017, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2009.

I dati determinati in base alle presenti Istruzioni devono essere segnalati a partire dal trimestre ottobre-dicembre 2016 (scadenza 25 gennaio 2017).

Provvedimento in materia di bilancio degli intermediari non IFRS (operatori del microcredito e confidi minori)

In data 2 agosto 2016 la Banca d'Italia ha emanato il suddetto provvedimento. Tale provvedimento consegue all'applicazione dell'art. 43, 1° co. del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 che, con riferimento agli intermediari non IFRS, come definiti all'art. 1, co. 1, lett. d) del medesimo decreto legislativo, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

Gli intermediari non IFRS, cui si applica il Provvedimento in oggetto, si identificano con gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB e dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del TUB.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016, salvo le eccezioni di seguito indicate. Le informazioni della nota integrativa di cui alle tabelle 7.4 "Variazioni nell'esercizio delle Attività per imposte anticipate" e 7.5 "Variazioni nell'esercizio delle Passività per imposte differite" della Parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale" e i dati di flusso contenuti nella Parte D "Altre informazioni", Sezione 1 "Riferimenti specifici sull'attività svolta" della nota integrativa decorrono dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

Le restanti informazioni richieste in forma tabellare nella nota integrativa possono essere fornite in forma libera, anziché secondo le previste tabelle, soltanto nel bilancio dell'impresa e nel bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016.

Circolare n. 288 – "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" – 2° aggiornamento del 27 settembre 2016 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni.

Con il presente aggiornamento viene modificato il Capitolo 1 (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni), del Titolo III, della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, per attuare gli artt. 120-undecies e 120-duodecies TUB, che recepiscono nell'ordinamento italiano le disposizioni della direttiva 2014/17/UE - in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - relative alla verifica del merito di credito del consumatore e alla valutazione degli immobili cui sono tenute le banche che concedono ai consumatori crediti immobiliari.

Le disposizioni in materia di valutazione del merito di credito del consumatore, contenute nell'articolo 120-undecies TUB, sono state attuate mediante il rinvio recettizio agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea, relativi alle modalità di verifica del merito creditizio del consumatore che gli intermediari devono svolgere, in modo approfondito, prima della conclusione del contratto di credito immobiliare.

Con riguardo alla valutazione dei beni immobili posti a garanzia di finanziamenti, in attuazione dell'articolo 120-duodecies TUB, il presente aggiornamento disciplina il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali di controllo nella definizione delle politiche e dei processi per lo svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili, i requisiti di professionalità e di

indipendenza dal processo di commercializzazione del credito dei periti, e l'affidamento dell'attività di valutazione a periti esterni.

Le disposizioni relative alla verifica del merito di credito ai fini della concessione del credito immobiliare ai consumatori (quinto capoverso del paragrafo 2.1 "Finanziamenti per cassa", Titolo III, Capitolo 1, sez. VII della Circolare), contenute nel presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

Le disposizioni relative alla valutazione dei beni immobili (paragrafo 2.5 "Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni", Titolo III, Capitolo 1, sez. VII della Circolare) contenute nel presente aggiornamento si applicano a partire dal 1° novembre 2016. Le valutazioni degli immobili effettuate prima della predetta data di applicazione sono aggiornate, in base ai criteri e agli standard previsti nelle presenti disposizioni, in occasione della prima verifica del loro valore.

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati» - 8° aggiornamento.

Con l'emanazione del presente aggiornamento si dà attuazione, a livello nazionale, alle modifiche apportate al framework segnaletico europeo.

Le informazioni richieste con i nuovi schemi segnaletici arricchiscono il quadro informativo a disposizione della Vigilanza per una più approfondita valutazione delle varie componenti dell'indicatore di leva finanziaria.

Nella Parte I della Circolare sono state modificate le sezioni 15 e 16 relative alle informazioni utili al calcolo della leva finanziaria su base individuale e consolidata.

Si riepilogano di seguito le principali innovazioni contenute nel presente aggiornamento:

- i) Viene ristrutturato il framework segnaletico per la determinazione del denominatore del coefficiente. In particolare, sono richiesti nuovi dettagli informativi riguardanti: 1) la compensazione delle garanzie reali nelle operazioni di finanziamento tramite titoli e nelle operazioni di vendita con patto di riacquisto; 2) le informazioni sulle componenti oggetto di compensazione tramite controparti centrali qualificate nelle operazioni di finanziamento tramite titoli o in derivati;
- ii) viene richiesta apposita evidenza delle esposizioni infragruppo escluse dal calcolo del coefficiente in base a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2015/62 (art. 429, comma 7);
- iii) viene eliminata la richiesta delle informazioni aggiuntive inerenti alle controparti incluse nel perimetro contabile, ma non in quello prudenziale.

Coerentemente con quanto contenuto nella comunicazione della Banca d'Italia del 22 giugno 2016, in cui si è anticipata al sistema la revisione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza, il presente aggiornamento non interviene sugli schemi segnaletici in materia di *Liquidity Coverage Requirement* (LCR). Le banche effettueranno, quindi, la segnalazione secondo le modalità definite in ambito europeo, utilizzando direttamente gli schemi COREP.

Restano invece disciplinate dalla presente Circolare le segnalazioni su base individuale e consolidata in materia di "Rischio di liquidità – finanziamento stabile (NSFR)" e di "Ulteriori metriche di controllo della liquidità". Sulle predette materie, sono stati recepiti alcuni affinamenti tecnici apportati dall'EBA alla tassonomia XBRL. In particolare, gli enti tenuti alla segnalazione delle voci espresse nella valuta significativa non devono più controvalorizzarle in euro.

Conformemente a quanto già disposto in materia di obblighi segnaletici ai fini del monitoraggio del rischio di liquidità per le imprese di investimento, si precisa che i predetti affinamenti apportati alla tassonomia XBRL sono applicabili anche alle segnalazioni delle SIM.

Gli obblighi segnaletici in materia di liquidità e leva finanziaria introdotti con il presente aggiornamento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 settembre 2016.

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 17° aggiornamento. Sistema dei controlli interni.

Con il presente aggiornamento viene modificato il Capitolo 3 (Sistema dei controlli interni), Parte Prima, Titolo IV, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 per attuare gli artt. 120- undecies e 120-duodecies TUB, che recepiscono nell'ordinamento italiano le disposizioni della direttiva 2014/17/UE - in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - relative alla verifica del merito di credito del consumatore e alla valutazione degli immobili cui sono tenute le banche che concedono ai consumatori crediti immobiliari.

Le disposizioni in materia di valutazione del merito di credito del consumatore, contenute nell'articolo 120-undecies del TUB, sono state attuate mediante il rinvio recettizio agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea, relativi alle modalità di verifica del merito creditizio del consumatore che le banche devono svolgere, in modo approfondito, prima della conclusione del contratto di credito immobiliare.

Con riguardo alla valutazione dei beni immobili posti a garanzia di finanziamenti, in attuazione dell'articolo 120- duodecies del TUB, il presente aggiornamento disciplina il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali di controllo nella definizione delle politiche e dei processi per lo svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili, i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito dei periti, e l'affidamento dell'attività di valutazione a periti esterni.

Le disposizioni relative alla verifica del merito di credito ai fini della concessione del credito immobiliare ai consumatori (sesto capoverso del paragrafo 2, Allegato A, Capitolo 3, Titolo IV, Parte Prima, della Circolare) contenute nel presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

Le disposizioni relative alla valutazione dei beni immobili (paragrafo 2.2, Allegato A, Capitolo 3, Titolo IV, Parte prima, della Circolare) contenute nel presente aggiornamento si applicano a partire dal 1° novembre 2016. Le valutazioni degli immobili effettuate prima della predetta data di applicazione sono aggiornate, in base ai criteri e agli standard previsti nelle presenti disposizioni, in occasione della prima verifica del loro valore.

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 18° aggiornamento.

Il presente aggiornamento modifica il requisito di riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer* - CCB), rivedendo la scelta, effettuata in sede di recepimento della direttiva UE N. 36/2013 (CRD IV), di anticipare l'applicazione in misura piena del CCB, per adottare il regime transitorio previsto dalla CRD IV che prevede la graduale introduzione del requisito.

La modifica risponde all'esigenza di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell'Eurozona. In tal modo, da un lato, si assicura la parità di trattamento tra intermediari di diversi paesi; dall'altro, si riducono le divergenze tra le normative nazionali, in linea con l'azione avviata dal *Single Supervisory Mechanism* (SSM) per minimizzare le differenze nella disciplina prudenziale applicabile alle banche.

Con il presente intervento normativo, è stata modificata la Parte prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, della Circolare, prevedendo che le banche, sia a livello individuale sia a livello consolidato, sono tenute ad applicare un coefficiente minimo di riserva di capitale pari a:

- 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.

La presente modifica incide esclusivamente sull'ammontare minimo della riserva di conservazione del capitale; le altre regole per la determinazione del CCB, contenute nella Circolare 285, restano invariate.

Pertanto, le banche non utilizzano capitale primario di classe 1 (CET1), detenuto per soddisfare il requisito di riserva di conservazione del capitale, per rispettare i requisiti di fondi propri previsti dall'articolo 92 CRR (primo pilastro) e quelli, superiori al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesti dall'autorità di vigilanza in sede di interventi correttivi (secondo pilastro).

Il presente aggiornamento entra in vigore il 1° gennaio 2017. Per il periodo di tempo dalla sua pubblicazione sino al 31 dicembre 2016 continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.

IVASS

Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi I e II, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private come novellato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74

Il Presente Regolamento è emanato in attuazione del Titolo IV, Capi I e II del Codice, che danno attuazione all'art. 4 della direttiva *Solvency II*, il quale prevede che le imprese che rispondono a ridotti requisiti dimensionali e di complessità siano escluse dall'applicazione del *framework Solvency II*.

L'art. 4 della direttiva prevede l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni della direttiva dell'impresa che per tre esercizi consecutivi non superi e che nei cinque anni successivi non dovrebbe superare, congiuntamente, tutti i seguenti requisiti:

- i) incasso annuo di premi lordi non superiore a € 5.000.000;
- ii) totale delle riserve tecniche dell'impresa, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non superiore a € 25.000.000;
- iii) se l'impresa fa parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera € 25.000.000;
- iv) nelle attività dell'impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi di responsabilità, credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori;
- v) tra le attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori a € 0,5 milioni del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o € 2,5 milioni delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10% del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10% delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

A tali imprese escluse dal regime *Solvency II*, a meno che non abbiano fatto esplicita richiesta per esservi ricomprese, ogni Stato può applicare la disciplina che ritiene più opportuna.

L'art. 51-quater (commi 1 e 3) del Codice demanda ad un Regolamento dell'IVASS l'individuazione delle condizioni di accesso, di esercizio e delle altre disposizioni applicabili a dette imprese, nonché la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 51-ter del CAP.

Le imprese locali verranno iscritte in una Sezione particolare dell'Albo delle imprese di assicurazione e, come detto sopra, non potranno esercitare in altri Stati UE in stabilimento o in libera prestazione di servizi. Il regime particolare, tuttavia, cesserà di applicarsi qualora l'impresa richieda di essere ricompresa nel regime di *Solvency II*, o nel caso in cui sia prevedibile che l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche superi entro i cinque anni successivi gli importi che ne avevano determinato l'esclusione.

Il trattamento riservato a tali imprese nel presente Regolamento consiste nell'applicazione del regime *Solvency I* con taluni correttivi in alcune aree.

Il presente Regolamento include tutta la normativa applicabile alle imprese locali.

Il **Titolo I** riguarda l'accertamento dei requisiti in capo alle imprese locali già esistenti, le quali sono comunque tenute ad inoltrare all'IVASS una specifica richiesta avente ad oggetto la volontà di esser qualificate come tali, limitando l'operatività in ambito locale e beneficiando così del

regime speciale, mentre il **Titolo II** concerne l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di eventuali nuove imprese locali.

Con riguardo alla disciplina di accesso, sono confluite nell'ambito del nuovo Regolamento le disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio mutuate, con adattamenti, dalle norme dettate dal vigente Regolamento ISVAP n. 10/2008.

In sede di accesso (cfr. art. 7) le imprese di assicurazione locali dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità in capo agli esponenti aziendali. Il possesso della sussistenza dei requisiti dovrà essere dimostrato anche successivamente in sede di rinnovo delle cariche o di sostituzione dei componenti degli organi sociali, nonché ogni qual volta si verifichi un mutamento nei requisiti dei soggetti che ricoprono dette cariche. Si segnala, inoltre, che la relazione tecnica da allegare al programma di attività dovrà essere predisposta dalla funzione di gestione dei rischi (cfr. art. 11).

Relativamente alla disciplina in materia di esercizio dell'attività assicurativa, il nuovo Regolamento recepisce le disposizioni in materia di sistema di governo societario, in tema di riserve tecniche, di attivi a copertura delle riserve tecniche, di requisiti patrimoniali (margine di solvibilità e quota di garanzia) presenti nel vecchio CAP, e le relative disposizioni contenute nei regolamenti ISVAP di attuazione. In materia di sistema di governo societario, il presente regolamento fissa i principi generali, definisce gli obiettivi dei controlli interni, disciplina il ruolo degli organi sociali e individua le componenti del sistema dei controlli interni (con particolare riferimento alla revisione interna, alla funzione di gestione dei rischi e alla funzione di conformità). Non è stato introdotto l'obbligo di costituzione della funzione attuariale. Il sistema di governo societario prevede anche l'eventuale esternalizzazione di attività. In tal caso il Regolamento richiede la comunicazione preventiva all'IVASS, che deve valutare la presenza di potenziali o reali situazioni di conflitto di interessi, nel caso in cui un'impresa intenda cumulare in un unico soggetto più funzioni. In un'ottica di semplificazione, il Regolamento non recepisce talune disposizioni sulla *governance* di gruppo previste dal Regolamento 20/2008.

Le disposizioni in materia di riserve tecniche recepiscono, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni del CAP sulle riserve tecniche del regime *Solvency I* che sono state abrogate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74, nonché quelle contenute nei regolamenti ISVAP n. 21/2008, 32/2009 e 16/2008. In linea generale, il presente regolamento riproduce le disposizioni del CAP previgente. In primo luogo, relativamente ai rami vita, il regolamento definisce i principi attuariali e le regole applicative per determinazione delle tariffe, procedendo di fatto ad una riscrittura della disciplina contenuta nel vecchio articolo 33 del CAP, relativo al tasso di interesse garantibile nei contratti relativi al ramo vita; tuttavia, essendo venuto meno il potere dell'IVASS di determinare il valore di tale tasso in seguito al recepimento di *Solvency II*, è la singola impresa di assicurazione locale a dover procedere alla determinazione di tale tasso, tenendo conto del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

Essendo stata abolita la figura dell'attuario incaricato in seguito al recepimento della direttiva *Solvency II*, i compiti che nel regime *Solvency I* erano assegnati alla figura dell'attuario incaricato sono stati attribuiti all'interno delle imprese di assicurazione locali alla funzione di gestione dei rischi. Tra i compiti di competenza del risk manager è utile menzionare, in via esemplificativa:

- la predisposizione della relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali viene redatto il programma di attività dell'impresa;
- la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche, con i correlati obblighi di informativa nei confronti dell'organo amministrativo;
- gli adempimenti connessi alla valutazione delle tariffe;
- il monitoraggio sulle garanzie finanziarie.

L'organo amministrativo deve valutare il possesso requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono le funzioni di gestione dei rischi all'interno di un'impresa di assicurazione locale.

Relativamente ai principi attuariali e alle regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche, il Regolamento contiene la normativa applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività

rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione, nonché quella relativa alle riserve tecniche dei contratti *unit e index linked*.

Le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche sono state mutate dal Regolamento ISVAP n. 36/2011. Si è ritenuto di mantenere le tipologie e i limiti di impiego degli investimenti ammissibili, eccezion fatta per talune categorie di investimento ritenute più rischiose, quali operazioni di finanziamento diretto e investimenti alternativi, le quali sono state espunte per ragioni di carattere prudenziale.

Le disposizioni sul margine di solvibilità riprendono, seppur con adattamenti, le disposizioni del CAP, ora abrogate, sulla costituzione e sulla determinazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia, nonché le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 19/2008.

Sono previste altresì specifiche disposizioni dedicate al risanamento finanziario dell'impresa, alla modulistica e al rilascio di fidejussioni e garanzie (al di fuori dal ramo cauzioni che è un ramo di cui è vietato l'esercizio).

Il Regolamento contiene anche le disposizioni concernenti il trattamento delle partecipazioni assunte nelle imprese di assicurazione locali e dalle imprese di assicurazione locali. Per quanto concerne il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione locali, il Regolamento rinvia ad alcune norme del nuovo regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre del 2015 ritenute applicabili alle imprese in oggetto. Quanto a taluni obblighi di informativa ed alla frequenza delle comunicazioni, il Regolamento richiama alcune disposizioni del previgente Regolamento ISVAP n. 26 del 2008 ritenute applicabili, anche se secondo modalità più semplificate.

Con riferimento alla vigilanza infragruppo, vengono trasfuse le disposizioni contenute nel previgente Regolamento ISVAP n. 25 del 2008, con taluni adattamenti. In particolare, non è stata prevista alcuna preventiva approvazione da parte dell'Istituto sulle operazioni infragruppo. Le comunicazioni previste per alcune operazioni sono tempestive e vengono fatte subito dopo il compimento dell'operazione, con la possibilità per l'IVASS di intervenire laddove l'operazione risulti contraria alla sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa; altre operazioni, invece, sono soggette soltanto all'obbligo di comunicazione annuale. Anche in tal caso l'IVASS può intervenire.

Sono confluite nel presente Regolamento anche le disposizioni in tema di redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione locali. Sono state trasfuse le norme del Regolamento ISVAP n. 22 del 2008, mantenendo, per semplicità, anche la stessa numerazione degli allegati contenuta in detto regolamento.

Per quanto riguarda infine le misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione viene fatto rinvio alle disposizioni del Titolo XVI del CAP, la cui attuazione tiene conto dei necessari adattamenti dovuti al fatto che le imprese di assicurazione locale operano solo nel territorio nazionale.

Le disposizioni finali concernono l'accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 51-ter del CAP, la disciplina relativa alla tenuta dei registri assicurativi di cui all'articolo 101 del Codice, rispetto alla quale si è ritenuto di operare un rinvio alle norme del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, in quanto compatibili, il riferimento alla pubblicazione del presente regolamento e alla data della sua entrata in vigore (ossia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Regolamento IVASS n. 28 del 26 luglio 2016 concernente l'applicazione del metodo *look-through* ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) Sezione II (formula standard), articolo 45-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (requisiti di 1° pilastro)

Con il presente Regolamento, l'IVASS ha fornito, come richiesto dal CAP, le disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.

Sulla base di tale impianto normativo, l'impresa determina il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato con la formula standard, applicando il metodo *look-through* agli organismi di investimento collettivo e agli altri investimenti di cui all'articolo 84, comma 1, degli Atti delegati e, più in generale, nel caso di esposizioni indirette ai rischi di mercato, di sottoscrizione e di controparte. In applicazione dell'articolo 84, paragrafo 4, il metodo *look-through* non si applica, invece, agli investimenti in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

L'applicazione del metodo *look-through* ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità implica di dovere considerare i rischi di ognuna delle attività sottostanti l'investimento.

Qualora il metodo *look-through* non risulti applicabile agli organismi collettivi o ai fondi di investimento, il requisito patrimoniale può essere calcolato sulla base dell'allocation target delle attività sottostanti, e utilizzando raggruppamenti dei dati, purché una tale semplificazione, applicata con prudenza, non riguardi più del 20% del valore totale delle attività dell'impresa.

Nei casi in cui l'impresa non si avvalga della metodologia di cui all'articolo 84, paragrafo 3, degli Atti delegati, l'articolo 168.3 degli Atti delegati prevede che l'impresa tratti le attività e le esposizioni indirette nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario, come strumenti di capitale di tipo 2.

Rispetto a tale quadro, le Linee guida EIOPA forniscono criteri più specifici, atti a chiarire l'applicazione del metodo *look-through* e la disciplina applicabile per la determinazione del requisito patrimoniale calcolato con la formula standard di alcune particolari fattispecie. Con il presente Regolamento sono inoltre chiariti alcuni presidi che devono accompagnare le valutazioni dell'impresa in merito all'eventuale mancata applicazione del metodo *look-through*.

Le disposizioni generali del Regolamento chiariscono che gli investimenti a cui si applica il metodo *look-through* includono i fondi del mercato monetario ma non anche quegli investimenti che si qualificano come tecniche di attenuazione del rischio

L'articolo 4 dispone, inoltre, che l'applicazione degli approcci semplificati previsti agli articoli 84, paragrafo 3, e 168, paragrafo 3, degli Atti delegati si basi su una analisi documentata relativa alla mancata applicazione del metodo *look-through*, pur nel rispetto della disciplina in materia di attivi complessi di cui al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 applicabile ai fondi di investimento. L'articolo 4 richiede, inoltre, che l'applicazione degli approcci semplificati sia coerente con un generale principio di prudenza che assicuri che l'errore introdotto nel calcolo del requisito di capitale dall'applicazione dell'approccio semplificato risulti, sulla base di valutazioni di natura quantitativa o qualitativa, verosimilmente non significativo; di tali analisi e valutazione viene data evidenza nell'ambito della relazione all'IVASS sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 306 degli Atti delegati (*ORSA supervisory report*).

Nei casi di strutture finanziarie complesse, come ad esempio i fondi di investimento che investono in altri fondi, il metodo *look-through* deve essere reiterato un numero di volte

sufficienti a garantire che tutti i rischi materiali sottostanti siano colti nel calcolo del requisito patrimoniale.

L'articolo 6 (recepisce la linea guida 4) chiarisce che, nel calcolo del SCR*spread* o del SCR*interest rate*, i raggruppamenti di dati possono essere effettuati sulla base di fasce di *duration* o di classi di merito degli attivi, a condizione che l'impresa sia in grado di dimostrare che tale raggruppamento degli attivi sia stato operato adottando un criterio di prudenza.

L'articolo 7 chiarisce le modalità di definizione delle esposizioni *single-name* di attivi sottostanti a fondi ai fini del calcolo del requisito per il sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato nei casi in cui l'impresa ricorra a raggruppamenti degli attivi. L'attribuzione degli attivi alle esposizioni *single-name* dovrà tener conto degli eventuali limiti di esposizione nella gestione degli attivi. Si prescrive alle imprese, inoltre, di effettuare una aggregazione ed una riconciliazione delle esposizioni di ogni fondo per cui sia stato operato un raggruppamento con le esposizioni *single-name* identificabili degli attivi del portafoglio dell'impresa.

Nei casi di esposizione indiretta al rischio catastrofe l'impresa dovrà trattare le esposizioni sottostanti all'investimento come se fossero detenute direttamente, calcolando il relativo requisito patrimoniale, tenendo in considerazione anche il rischio di credito.

Nel "Capo III – Applicazione della formula standard a fattispecie particolari" sono contenuti chiarimenti applicativi riferiti a casi specifici. Gli investimenti di tipo immobiliare devono essere valutati nell'ambito dei pertinenti sottomoduli di rischio in funzione della tipologia di investimento; il metodo *look-through* si applica solo nei casi in cui l'investimento nel settore immobiliare è operato attraverso fondi di cui all'articolo 84. In base a tali disposizioni quindi il metodo *look-through* non si applica, ad esempio, ad investimenti azionari in Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ), introdotte dalla L. n. 296/2006, che nell'applicazione della formula standard devono essere considerate nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario.

I titoli obbligazionari catastrofali emessi dall'impresa che non soddisfano i criteri previsti dagli Atti delegati per l'utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio non potranno essere utilizzati per compensare le perdite derivanti dall'applicazione degli scenari nel calcolo del requisito patrimoniale.

L'articolo 11 fornisce chiarimenti circa la determinazione del requisito patrimoniale nel caso di investimenti in titoli obbligazionari di longevità (*longevity bond*), sia nei casi in cui l'impresa investa in tale tipologia di titoli, sia nel caso in cui l'impresa li emetta. In particolare si richiede che il calcolo del requisito patrimoniale per i rischi di mortalità e di longevità associato ai titoli obbligazionari di longevità rispettivamente detenuti ed emessi dall'impresa, sia operato ricorrendo alla costituzione di un portafoglio nozionale di contratti che consenta di replicare le caratteristiche del titolo in termini di prestazioni. Nel caso in cui l'impresa investa in titoli obbligazionari di longevità è richiesto anche il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di spread, sulla base di un titolo obbligazionario o un prestito avente le stesse caratteristiche in termini di valore, durata e classe di merito.

I titoli obbligazionari di longevità che non soddisfano i criteri previsti dagli Atti delegati per l'utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio non potranno essere utilizzati dall'impresa per compensare le perdite derivanti dall'applicazione degli scenari relativi al rischio di sottoscrizione vita.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Regolamento IVASS n. 27 del 26 luglio 2016 concernente l'applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis

(requisiti patrimoniali di solvibilità) Sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 6 e 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA sull'applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia che intendono completare il quadro normativo comunitario.

Sulla base di tale impianto normativo, l'impresa determina il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato con la formula standard, tenendo conto, inter alia, del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia come specifico sottomodulo nell'ambito del rischio malattia. A sua volta il rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia si compone di tre sottomoduli ossia del rischio di incidente di massa, del rischio di concentrazione di incidenti e del rischio di pandemia.

Rispetto a tale quadro, le Linee guida EIOPA forniscono indicazioni sulle modalità di calcolo e sulla modalità di elaborazione delle ipotesi, sulla base dei dati storici dell'impresa e delle informazioni contrattuali, sottostanti i calcoli per i sottomoduli specifici del rischio catastrofe per l'assicurazione malattia.

Nel recepire tali linee guida, IVASS non ha ripreso nel corpo del presente Regolamento gli esempi di applicazione del calcolo che saranno invece pubblicati sulla pagina *Solvency II* del proprio sito istituzionale.

Di seguito i principali argomenti trattati nel testo del Regolamento.

In primo luogo, il Regolamento fornisce chiarimenti applicativi del calcolo del requisito patrimoniale dei sottomoduli dei rischi catastrofali di incidente di massa e del rischio di concentrazione di incidenti, per i contratti che prevedono sia prestazioni in caso di morte a prescindere dall'evento che ha causato la morte, sia prestazioni supplementari in caso di morte causata da infortunio; in tutti gli altri casi le imprese dovranno calcolare il requisito patrimoniale dei citati sottomoduli catastrofali considerando le somme assicurate determinate sulla base di tutte le prestazioni caso morte previste dal contratto. In caso di insufficienza o assenza di dati demografici, l'impresa deve avvalersi di ipotesi realistiche inerenti ai parametri demografici basate su statistiche pubbliche o interne, giustificandone in tal caso l'adeguatezza.

L'articolo 6 riguarda, invece, il calcolo della somma assicurata per le prestazioni in caso di invalidità permanente, descrivendo l'approccio a tre fasi che le imprese devono adottare nella stima delle prestazioni da fornire per i vari eventi tenendo conto delle modalità di pagamento (unica soluzione/pagamenti ricorrenti). L'articolo 8 riguarda il calcolo delle somme assicurate nel caso di evento relativo al trattamento medico per infortunio.

L'articolo 9 disciplina le modalità di calcolo della somma assicurata nel sottomodulo di rischio di concentrazione di incidenti per assicurati coperti da più contratti.

Con riferimento al sottomodulo del rischio di pandemia, l'articolo 10 fornisce indicazioni per l'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito, richiamando l'applicazione dell'articolo per la stima delle prestazioni da fornire tenendo conto delle modalità di pagamento (unica soluzione/pagamenti ricorrenti).

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016 concernente l'applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e

delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36-quinquies, 36-septies, 344-novies e 344-decies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA sull'attuazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche, che intendono completare il quadro normativo comunitario.

Per "misure per le garanzie di lungo termine" si intendono sia l'aggiustamento di congruità (il c.d. *matching adjustment*) che l'aggiustamento per la volatilità (il c.d. *volatility adjustment*): tali meccanismi producono un aggiustamento della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche.

Per "misure transitorie" si intendono: i) la misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio che produce, come le misure citate in precedenza, un aggiustamento alla struttura dei tassi e ii) la misura transitoria sulle riserve tecniche che prevede, invece, un adeguamento progressivo dal livello delle riserve *Solvency I* a quello *Solvency II*.

Le Linee guida EIOPA specificano, nei casi di applicazione delle suddette misure, alcuni criteri a cui conformarsi per la valutazione delle riserve tecniche, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo. IVASS pubblicherà sulla propria pagina istituzionale gli esempi illustrativi.

Di seguito vengono sintetizzati gli aspetti salienti trattati nel Regolamento.

Il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale.

Il Capo II – "Valutazione delle riserve tecniche con l'applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie" disciplina gli effetti derivanti dall'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità, dell'aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio sulle ipotesi riguardanti il comportamento dei contraenti, l'interazione delle citate misure con il margine di rischio, la combinazione dell'aggiustamento di congruità con la misura transitoria sulle riserve tecniche e il perimetro di applicazione della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio.

Il Capo III – "Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard nei casi di applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie" si compone di cinque articoli che disciplinano, rispettivamente, l'interazione dell'aggiustamento per la volatilità, dell'aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del $SCR_{interest\ rate}$ con la formula standard, l'interazione dell'aggiustamento per la volatilità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del SCR_{spread} con la formula standard, l'interazione tra la misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard, l'interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del $SCR_{operational}$ con la formula standard e l'interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016 concernente gli elementi dei fondi propri di base di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV (fondi propri) sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quater, del

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).

Sulla base del quadro normativo *Solvency II*, i fondi propri di cui deve disporre ciascuna impresa per coprire il proprio requisito di capitale possono essere costituiti da elementi dei fondi propri di base e da elementi dei fondi propri accessori.

I fondi propri di base sono costituiti dall'eccedenza delle attività rispetto alle passività, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa, e dalle passività subordinate. I fondi propri sono classificati in tre livelli (cosiddetti *tier*) in funzione della loro qualità ovvero della loro capacità di assorbire le perdite nel tempo.

Le norme primarie stabiliscono le caratteristiche che devono possedere i fondi propri per essere classificati nei livelli qualitativi migliori (livello 1 e livello 2); gli Atti delegati elencano gli elementi classificati dalla Commissione Europea nei tre livelli e indicano, nel dettaglio, le caratteristiche e gli aspetti che devono possedere i fondi propri per appartenere ai vari livelli. Agli elementi dei fondi propri di base già individuati e classificati dagli Atti delegati potranno aggiungersene altri, soggetti alla preventiva autorizzazione e classificazione da parte delle Autorità nazionali (cosiddetti *elementi non figuranti negli elenchi*). Rispetto a tale quadro, le Linee guida EIOPA, nel rispetto della disciplina degli Atti delegati, intervengono a chiarimento ed integrazione della disciplina relativa alle modalità di individuazione, valutazione e classificazione degli elementi dei fondi propri di base, ai diversi procedimenti di autorizzazione relativi ai rimborsi o riscatti di elementi dei fondi propri di base dei vari livelli, alle deroghe eccezionali all'annullamento o al differimento delle distribuzioni, all'autorizzazione di elementi non figuranti negli elenchi.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

I fondi propri del più elevato livello qualitativo che possono essere chiamati ad assorbire le perdite sul presupposto della continuità aziendale sono costituiti dalle azioni proprie ordinarie versate, incluso il relativo sovrapprezzo di emissione, e dai fondi iniziali versati assimilati delle imprese a forma mutualistica. La qualità di tali fondi propri non deve essere compromessa. Vanno valutate le caratteristiche di tutti gli elementi per verificarne l'ammissibilità come fondi propri disponibili e per determinarne il corretto livello di classificazione, riconoscendo prevalenza alla sostanza piuttosto che alla forma.

Il Titolo II – Elementi dei fondi propri di base individua i criteri che, in applicazione della disciplina degli Atti delegati, le imprese devono osservare per individuare gli elementi dei fondi propri di base, con particolare riferimento alle azioni ordinarie e privilegiate di livello 1, alla riserva di riconciliazione e ad alcuni elementi di livello 2. In particolare, riguardo all'individuazione delle azioni ordinarie è specificato che, qualora l'impresa abbia emesso varie categorie di azioni, vanno considerate nel livello 1 le sole azioni ordinarie con il massimo grado di subordinazione nella gerarchia dei creditori e senza diritti preferenziali nella ripartizione degli utili.

Inoltre, anche se le azioni ordinarie richiamate ma non versate possono essere classificate come fondi propri di base di livello 2, per evitare che vi sia il richiamo del capitale al solo scopo di soddisfare i requisiti della classificazione dei fondi propri è stato previsto che il periodo di tempo tra il richiamo e il versamento non possa essere superiore a tre mesi.

Il Capo I – Aspetti della classificazione degli elementi dei fondi propri di base interviene a chiarimento di alcuni aspetti rilevanti ai fini della classificazione degli elementi dei fondi propri di base, definendo in primo luogo che il riacquisto di elementi dei fondi propri di base o ogni altro accordo che abbia lo stesso effetto economico di un rimborso, un riscatto o un riacquisto di elementi dei fondi propri di base è considerato al pari del rimborso o del riscatto dell'elemento, e quindi soggetto ad autorizzazione.

In secondo luogo, nella valutazione dei gravami, l'impresa è tenuta ad applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Sono da considerarsi gravami, i diritti di compensazione, la presenza di vincoli, oneri o garanzie e il possesso di azioni proprie. In presenza di un elemento soggetto a gravami, l'impresa valuta il sussistere del rispetto dei criteri di

classificazione dell'elemento a livelli inferiori ed esclude l'elemento dai fondi propri di base se non rispetta i criteri di classificazione di nessuno dei tre livelli.

La **Sezione I – Classificazione degli elementi dei fondi propri di base di livello 1**

disciplina, nel dettaglio, le caratteristiche e gli aspetti specifici che gli elementi dei fondi propri di base devono possedere per essere classificati nel livello 1.

Una delle peculiarità degli elementi di livello 1 riguarda l'assenza di aspetti che possano determinare o accelerare l'insolvenza dell'impresa.

L'utile da prendere in considerazione è quello preso a riferimento per il calcolo del SCR, al netto delle perdite intervenute dalla chiusura dell'esercizio fino al momento della valutazione. Anche per gli altri elementi di livello 1 (principalmente azioni privilegiate e prestiti subordinati) non possono sussistere clausole o accordi volti a interrompere o richiedere pagamenti che pregiudicano la piena flessibilità degli elementi o che possano limitare la distribuzione di dividendi.

Al fine di evitare il deterioramento della solvibilità, l'impresa deve essere in grado di mantenere i fondi propri quando vi è il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità. La normativa ammette, in via eccezionale, una deroga all'annullamento delle distribuzioni, soggetta ad autorizzazione dell'IVASS. Il Regolamento individua la disciplina di dettaglio relativa all'applicazione di detta deroga e stabilisce che meccanismi di soddisfazione alternativi alle cedole sono consentiti in maniera limitata, onde evitare che la distribuzione indebolisca ulteriormente la posizione di solvibilità dell'impresa, fermo restando il rispetto del requisito patrimoniale dopo la distribuzione.

Gli elementi dei fondi propri devono avere durata adeguata, differenziata sulla base del loro livello di classificazione (durata indeterminata per i fondi di livello 1, durata non inferiore a 10 anni o a 5 anni, rispettivamente, per i fondi di livello 2 e 3). Tale requisito non deve essere pregiudicato da opzioni di richiamo esercitabili prima di cinque anni dalla data di emissione per gli elementi di tutti i livelli, indipendentemente dal fatto che tali opzioni siano esercitabili al ricorrere di circostanze al di fuori della sfera di controllo dell'impresa. Anche nei casi in cui il rimborso o il riacquisto di qualsiasi elemento dei fondi propri diventi possibile a partire da una certa data, l'impresa, al momento dell'emissione, deve evitare di creare aspettative in ordine al possibile riacquisto, riscatto o annullamento dell'elemento prima della sua scadenza contrattuale. Il rimborso o il riscatto è comunque sempre soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.

La disciplina di dettaglio da osservare per la classificazione degli elementi di base di livello 2 e di livello 3 è contenuta rispettivamente nella **Sezione II – Classificazione di elementi dei fondi propri di livello 2** e nella **Sezione III – Classificazione di elementi dei fondi propri di livello 3** ed è in gran parte mutuata da quella prevista per gli elementi dei fondi di base di livello 1, con gli adattamenti resi necessari dalle caratteristiche proprie di ciascun livello.

Per gli elementi dei fondi propri di livello 2, tra gli aspetti che possono causare o accelerare il processo che porta all'insolvenza sono evidenziati quelli che attribuiscono diritti al possessore dell'elemento di fondi propri nei casi in cui si verifichi un differimento delle distribuzioni; per tali elementi di fondi propri, la disciplina contrattuale deve necessariamente disporre il differimento delle distribuzioni per inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. Analoghe disposizioni sono individuate, *mutatis mutandis*, per gli elementi di livello 3, la cui disciplina contrattuale deve, in particolare, disporre il differimento delle distribuzioni per inosservanza del requisito patrimoniale minimo.

Il **Capo II - Procedimenti di autorizzazione** - contiene le disposizioni di dettaglio dei procedimenti autorizzativi, comuni agli elementi dei fondi propri di base di tutti e tre i livelli. Dal momento che si tratta di operazioni che possono avere un impatto sostanziale sulla posizione di solvibilità dell'impresa nel breve e medio termine, il rimborso o il riscatto, così come l'eventuale deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o del riscatto, è subordinato all'approvazione dell'IVASS, analogamente a quanto previsto per la eventuale deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni.

L'IVASS si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa. Nel caso in cui l'operazione possa comportare l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità l'autorizzazione è revocata di diritto e l'impresa può ripristinare l'elemento come elemento dei fondi propri disponibili. Le azioni compiute dall'impresa successivamente alla

sospensione del riscatto o del rimborso per inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità devono essere ricomprese nell'ambito del piano di risanamento di cui all'articolo 222 del Codice.

Ai procedimenti di autorizzazione si applica il Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS.

Il **Capo III – Limiti quantitativi**, a chiarimento della disciplina volta ad individuare gli elementi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, precisa che la parte di elementi di livello 1 soggetti a limite, in eccesso rispetto al limite del 20% di cui all'articolo 82, paragrafo 3, degli Atti delegati, sono comunque disponibili come fondi propri di base di livello 2.

Il **Titolo III – Disposizioni transitorie e finali** chiariscono che le disposizioni transitorie sono applicate a tutti gli elementi dei fondi propri di base detenuti dalle imprese alla data del 18 gennaio 2015, ivi inclusi gli elementi che non erano utilizzati per fini di copertura del requisito patrimoniale nel precedente regime di solvibilità. Detta disciplina non si applica agli elementi dei fondi propri di base acquisiti successivamente a tale data.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Lettera al mercato del 17 agosto 2016 – Contributo di vigilanza anno 2016 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione

E' stato fissato nella misura dello 0,34 per mille dei premi incassati nel 2015 il contributo di vigilanza per l'esercizio 2016 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione e delle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione Europea operanti nel territorio della Repubblica.

L'aliquota degli oneri di gestione da dedurre dai predetti premi incassati nel 2015 è pari al 4,4% dei predetti premi, così come determinata dall'Istituto con Provvedimento n. 24 del 2 dicembre 2014.

Lettera al mercato del 10 agosto 2016 - Solvency II: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard – Esiti dell'indagine conoscitiva sull'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, aspettative dell'Istituto in materia e avvio di una pubblica consultazione su alcuni aspetti emersi dall'indagine

Con lettera del 3 agosto 2015 l'IVASS ha dato avvio a una indagine conoscitiva sull'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (in seguito LAC DT) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard, richiedendo alle imprese l'invio di una relazione tecnica di supporto alle informazioni quantitative in materia di LAC DT già trasmesse a questo Istituto in riscontro alle lettere al mercato del 4 dicembre 2014 e del 30 marzo 2015.

Contestualmente, l'IVASS ha emanato in pubblica consultazione il Regolamento concernente l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (documento di consultazione n. 17/2015) col quale si intende dare attuazione nazionale alle linee guida emanate da EIOPA fornendo chiarimenti applicativi in materia.

Con la presente lettera l'IVASS illustra i risultati dell'indagine condotta, evidenziandone gli aspetti salienti; tra questi emergono, in particolare, l'elevata discrezionalità fin qui esercitata nelle valutazioni delle imprese, resa possibile dai ridotti ambiti di copertura della norma comunitaria, e l'elevato impatto di dette valutazioni sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

A fronte di tali evidenze, che stanno inducendo riflessioni anche a livello comunitario sull'opportunità di una declinazione più dettagliata della norma, con la presente lettera IVASS illustra gli orientamenti seguiti nello svolgimento delle pertinenti attività di vigilanza. La presente lettera si colloca in un quadro di interventi dell'Istituto volti a:

- a) accrescere nei confronti degli operatori la chiarezza dell'impostazione dell'IVASS nell'applicazione del quadro normativo in materia. In particolare, l'IVASS intende aggiornare e intensificare l'azione di vigilanza, con riguardo sia ai flussi informativi richiesti sia alle verifiche operate. I casi di aggiustamenti LAC DT rilevanti o fondati in misura importante sulle proiezioni di utili futuri saranno oggetto di specifiche valutazioni promosse dall'Istituto attraverso il ricorso a verifiche cartolari o ispettive, ove opportuno anche sulla base dei poteri previsti dall'articolo 267 degli Atti delegati;
- b) informare sugli aspetti che saranno inseriti nei previsti interventi regolamentari, per consentire di dare compiuta attuazione alle indicazioni scaturite dall'attività di vigilanza contenute nella presente lettera.

Dalle informazioni raccolte nell'indagine conoscitiva emerge una varietà di approcci da parte delle imprese ai fini della determinazione dell'aggiustamento per la LAC DT, non sempre coerenti con le disposizioni previste dagli Atti Delegati e dalle Linee guida EIOPA.

Gli aspetti di diversità che confluiscono nella determinazione della LAC DT attengono sia alle metodologie di calcolo sia ad elementi di valutazione degli importi che rientrano nel calcolo e risultano in grado di produrre un impatto significativo di riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità. Di seguito vengono indicati i principali aspetti di diversità rilevati.

Relativamente alla quantificazione delle LAC DT, l'ammontare di queste ultime origina dalla quantificazione delle imposte differite nozionali attive (nDTA) e dalle ipotesi di compensabilità di tali imposte differite ascrivibili, in coerenza con lo IAS 12, con imposte differite passive (DTL) nette valutate ante stress e a probabili imposte da utili futuri. Essa quindi dipende da:

- a) elementi valorizzati dalle imprese nella situazione ante stress e nella situazione post stress;
- b) un processo decisionale che l'impresa deve seguire in funzione dei valori assunti dagli elementi sopra menzionati.

In generale l'importo della LAC DT è fortemente dipendente sia dall'approccio prescelto per il calcolo delle nDTA che dalle valutazioni di ammissibilità di queste ultime in condizioni post stress.

Nella determinazione delle imposte differite nozionali attive, è emerso un ampio ricorso alla metodologia semplificata di calcolo delle nDTA, spesso con l'applicazione di un'aliquota fiscale media unica. Dai dati trasmessi, tuttavia, si rileva che l'aliquota utilizzata, spesso, non è stata individuata tenendo conto del peculiare regime fiscale applicabile ad alcune voci di stato patrimoniale (es. le partecipazioni) e, in genere, non è emersa evidenza di analisi condotte per verificare l'assenza di errore sostanziale del calcolo semplificato.

Anche riguardo alle ipotesi concernenti l'ammissibilità delle nDTA, le informazioni raccolte hanno rivelato disomogeneità di approcci. In generale, tutte le imprese hanno ritenuto che imposte differite generate dall'IRES potessero soddisfare il criterio di ammissibilità richiesto dalla normativa fiscale. Solo alcune imprese hanno ritenuto che anche per l'IRAP il criterio fosse soddisfatto, senza tuttavia fornire evidenze a supporto delle ipotesi di recuperabilità dell'imposta.

Per quanto riguarda l'ammissibilità derivante da DTL nette, l'analisi dei dati non ha in genere evidenziato lo svolgimento di verifiche volte a garantire che la compensazione rispondesse a criteri di coerenza sia con riferimento alla tipologia di imposta sia con riguardo al momento effettivo dell'imputazione delle imposte differite al conto economico; in diversi casi, inoltre, l'analisi non rende evidente il rispetto del divieto di doppio computo.

Al riguardo, nelle sue verifiche di vigilanza l'IVASS si attende che:

- a) al fine di evitare il rischio di doppio computo, l'impresa individui le DTL utilizzate "a supporto" delle eventuali DTA del bilancio ante stress e le escluda dall'utilizzo per le valutazioni di ammissibilità delle nDTA post stress;
- b) la verifica della compensabilità delle nDTA con le DTL nette sia operata attraverso un'analisi scrupolosa che identifichi con chiarezza la tipologia di imposta alla base delle differenze temporanee e l'esercizio in cui se ne prevede l'annullamento; solo in presenza delle medesime tipologie di imposta (o di imposte differenti per le quali l'ordinamento fiscale ammette la compensazione), connotate dagli stessi tempi di riconoscimento, la compensazione tra nDTA e DTL nette può risultare ammissibile ai fini del calcolo del requisito di solvibilità. Pertanto, considerate le finalità prudenziali del calcolo, l'IVASS si attende, che non siano considerate nDTA sulla base di DTL nette destinate ad essere riconosciute oltre il periodo di 5 anni;
- c) le analisi sulla compensabilità siano basate su appropriate simulazioni anche quando l'impresa decida di adoperare l'approccio semplificato con l'utilizzo di un'aliquota media unica, al fine di verificare che tale approccio non conduca a errori significativi nell'aggiustamento.

Sull'ammissibilità derivante da proiezioni degli utili futuri, i dati raccolti hanno mostrato un quadro piuttosto disomogeneo delle modalità di identificazione delle imposte derivanti da utili di cui l'impresa potrà verosimilmente "disporre" in futuro.

Per tale motivo, l'IVASS intende porre particolare attenzione ai casi in cui le imprese nella determinazione dell'aggiustamento LAC DT abbiano considerato l'ammissibilità di utili futuri. Gli elementi più frequenti, che lasciano presupporre modalità non conformi ai principi del framework Solvency II, sono ad esempio: i) approcci che considerano proiezioni dei redditi imponibili futuri basati su orizzonti temporali di proiezione di lungo o lunghissimo termine; ii) previsioni di crescita post stress poco realistiche; iii) casi in cui la perdita derivante dall'applicazione dello stress è ignorata nelle proiezioni concernenti il new business. IVASS si attende che, in coerenza con i principi espressi nello IAS 12, le proiezioni degli utili futuri siano supportate da evidenze convincenti della effettiva possibilità che l'impresa possa realizzare tali utili. A tal fine, e a puro titolo esemplificativo, l'impresa non dovrebbe prendere in considerazione: i) *management actions* non coerenti con la situazione post stress (i.e. realizzazione di utili dalla vendita di partecipazioni e di partecipazioni strategiche); ii) scenari di completo recupero, nell'orizzonte temporale considerato, dei valori di mercato rilevati nella situazione ante stress che incidono sugli attivi dello stato patrimoniale di solvibilità sensibili ai rischi finanziari e di mercato; iii) proiezioni del *new business* comparabili a quelle previste nella situazione di mercato ante stress.

Al fine di rendere adeguatamente trasparenti le modalità di determinazione della LAC DT e l'impatto in termini di indicatori di solvibilità anche l'informativa al pubblico e quella di vigilanza saranno opportunamente integrate nei testi regolamentari di recepimento delle Linee Guida EIOPA in materia di informativa pubblica ed alla vigilanza. Al riguardo il regolamento sulla "Relazione sulle condizioni finanziarie e di solvibilità" (SFRC), attualmente ancora in fase di consultazione (Documento di consultazione n.6/2016), prevede che tale relazione contenga quanto meno l'indicazione dell'importo della correzione apportata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità in virtù della LAC DT e un'adeguata illustrazione delle ipotesi principali su cui si basa il calcolo di tale grandezza. Ciò in quanto dette informazioni appaiono sostanziali per la valutazione a fini di solvibilità dell'impresa. Inoltre la Relazione periodica all'IVASS (RSR) dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle valutazioni condotte nella individuazione delle nDTA e sulla loro ammissibilità ai fini della determinazione della LAC DT, in quanto informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

Lettera al mercato del 9 agosto 2016 - Solvency II: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità – indagine sull'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

A norma dell'art. 77 quinquies, comma 1, della Direttiva 2009/138/CE è prevista per le imprese di assicurazione e di riassicurazione la possibilità di applicare l'aggiustamento per la volatilità (*Volatility Adjustment*, in seguito VA) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.

Il calcolo dell'aggiustamento in oggetto è disciplinato dagli artt. 49, 50 e 51 del Regolamento Delegato UE 35/2015 della Commissione Europea.

Nell'ordinamento nazionale non è previsto un procedimento autorizzativo per l'applicazione del VA. Inoltre, il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) definisce, ai sensi degli articoli 30bis, 30ter, comma 4, e 47septies, taluni adempimenti per le imprese che fanno ricorso a tale misura. In particolare:

- a. l'impresa è tenuta nell'ambito del sistema di gestione dei rischi a redigere un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti al VA;
- b. l'impresa valuta, nell'ambito della gestione integrata delle attività e passività: i) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo del VA ed i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi; ii) l'impatto di un azzeramento del VA;
- c. l'impresa predispone un elenco di misure per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio qualora l'azzeramento del VA determini il mancato rispetto del requisito patrimoniale;
- d. l'impresa include, nella politica scritta sulla gestione dei rischi, una politica relativa ai criteri di applicazione del VA;
- e. l'impresa che applica il VA, nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità, è tenuta a valutare la conformità e l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II del CAP (sia tenendo che non tenendo conto del VA);
- f. l'impresa deve indicare nella descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la valutazione, delle attività, delle riserve tecniche e delle altre passività, inclusa nella relazione annuale sulla propria solvibilità e condizione finanziaria, se utilizza il VA e quantificare l'impatto dell'azzeramento di tale misura sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Con la lettera al mercato IVASS richiede alle imprese non coinvolte nell'esercizio di *Stress test 2016* e che hanno applicato il VA di anticipare la trasmissione all'IVASS delle informazioni sull'impatto del VA, con riferimento alla data del 1 gennaio 2016, sulle *Technical Provisions*, sui *Basic Own Funds*, sugli *Eligible Own Funds*, sull'*SCR* e sull'*MCR*, entro il 15 ottobre 2016.

Contatti

Per maggiori informazioni sui temi affrontati nel bollettino TechUpdate [scrivici](#).

Questo numero è stato curato da **Massimiliano Semprini**, con la collaborazione di **Costante Beltracchi, Elena Cutrupi, Annamaria Foti, Cristina Leone, Alessia Maggi, Antonio Marcona** e rivisto da **Franco Riccomagno**.

Autorizzaz.: Trib. Milano N. 968 del 16-12-2005

Redazione: Via Tortona, 25 – 20144 Milano

Dir. Resp.: Paolo Gibello Ribatto

Proprietà: Deloitte Italy Spa

Deloitte.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.